



AS 1790

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
LEGGE FINANZIARIA 2010**

Proposte di emendamenti

Aggiungere il seguente articolo:

(Oneri di urbanizzazione)

All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: “per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2010, 2011 e 2012”

MOTIVAZIONE

La disposizione che consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti ha sempre avuto validità annuale. Si propone di adeguare tale deroga per un periodo almeno pari alla durata del bilancio pluriennale degli enti al fine di consentire un'adeguata programmazione.

Aggiungere il seguente articolo:

(Semplificazioni della disciplina del pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili)

Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere il seguente periodo e i seguenti commi:

“Sono considerati comunque validi i pagamenti effettuati sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

2 bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'art. 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2 ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente. La regolazione contabile delle somme erroneamente versate deve avvenire direttamente tra i comuni interessati; il riversamento delle somme deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta del comune competente a norma dell'articolo 4.

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento persegue la finalità di introdurre maggiori elementi di semplificazione nella disciplina del prelievo fiscale dell'imposta comunale sugli immobili. La disciplina oggi vigente infatti non è sufficientemente chiara e definita ed ha l'effetto di generare difficoltà applicative nel tributo cardine dell'autonomia impositiva dei Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate locali)

1. All'articolo 35, dopo il comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:
"26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate dagli Enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. Le facoltà di cui al precedente comma 25 si esercitano ai fini esclusivi della riscossione delle entrate locali mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; le facoltà di cui al precedente comma 26 si esercitano anche ai fini dell'accertamento delle entrate proprie dell'ente locale, nonché ai fini della partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati."
2. L'articolo 4 comma 2 sexies del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati della riscossione delle entrate locali, ancorché non obbligati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo 446/97, ai fini di:
 - a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
 - b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;
 - c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
 - d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
 - e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.
3. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di

riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689”

MOTIVAZIONE

La norma proposta rafforza gli strumenti a disposizione degli Enti Locali per l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini del controllo degli adempimenti tributari, anche in chiave di supporto alla partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali di cui al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Viene inoltre colmata un'asimmetria non giustificata circa i poteri a disposizione dei diversi soggetti preposti alla gestione della riscossione coattiva a norma delle leggi vigenti. In particolare, l'art. 35 (commi 25 e 26) del decreto legge 223/06 attribuisce ai dipendenti di Equitalia S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, alcune facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione. Poiché Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate agiscono sul mercato della gestione dei servizi di liquidazione ed accertamento, nonché di riscossione, delle entrate degli Enti Locali in regime di concorrenza, esigenze di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che le stesse facoltà siano attribuite agli Enti Locali stessi ed ai soggetti diversi da questi incaricati a norma delle leggi vigenti.

Comma 2. Con l'interpretazione autentica recata dal comma 2 viene resa effettiva la previsione di equiparazione della capacità di intervento tra i diversi soggetti che svolgono funzioni di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, in materia di procedure esecutive.

L'articolo 4 comma 2 sexies del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 265, come del resto diverse altre norme vigenti, prevede con riguardo alla riscossione coattiva dei crediti degli Enti locali, che sia quando sono gli Enti stessi a gestire direttamente i predetti servizi, sia, quando questi siano affidati a soggetti terzi, tale attività possa avvenire esclusivamente con «*la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili*». La procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo nella sua interezza (disciplinata dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602) è, invece, riservata ad Equitalia S.p.A. ed alle società dalla stessa partecipate (articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31). Sul punto, per la verità pacifico, si è trovata concorde anche la giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza n. 109/2008).

L'emendamento in commento non intende modificare i cardini di tale disciplina. Esso mira, invece, ad equiparare agli effetti pratici le due procedure di riscossione (a mezzo ingiunzione fiscale ed a mezzo ruolo), nel momento in cui vengono utilizzate per riscuotere crediti della

Con l'articolo 36 della legge 31/2008 (“Milleproroghe”) il legislatore ha ritenuto di rendere chiarezza su una facoltà essenziale nell'esercizio dei poteri regolamentari degli enti locali in materia di gestione delle proprie entrate: l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione di pagamento ai fini della riscossione coattiva di quote non pagate.

Come è noto, a norma dell'art. 52, d.lgs. 446/97, i Comuni e le Province godono di ampi poteri di regolamentazione ed organizzazione della gestione delle entrate non solo tributarie. Diverse norme susseguitesi negli anni hanno poi via via specificato diversi aspetti riguardanti gli strumenti a disposizione per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali, anche con riferimento ai soggetti che, a norma degli articoli 52 e 53 del citato d.lgs. 446/97, siano affidatari dei servizi in questione.

Talune delle norme via via emanate non considerano, tuttavia, la varietà delle forme di gestione adottabili dagli enti locali (in economia, attraverso consorzi, mediante affidamento a società private o miste iscritte all'Albo ex art. 53, o interamente possedute e direttamente coordinate, secondo il modello in house, non necessariamente iscritte al predetto Albo).

Tuttavia, nonostante la chiara ed esplicita portata generale della norma, diversi Giudici di Pace (Torino, Pisa, Chieti, ecc.), in contrasto con la norma sopra riportata, con lo stesso art. 52 d.lgs. 446/97 e con altre norme in vigore (cfr. tra le altre, l'art.1, comma 477, L. 23/12/2005, n. 266), hanno ritenuto che gli Enti locali e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non sono legittimati a riscuotere coattivamente mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, essenzialmente in ragione dell'asserita prevalente specialità di queste norme che, in quanto speciali, non sarebbero derogabili se non per citazione espressa.

Il prevalere di questa interpretazione obbligherebbe i Comuni ad affidare la riscossione coattiva delle sanzioni predette in via esclusiva ad Equitalia (unico soggetto legittimato a procedere a mezzo ruolo), presumibilmente con maggiori costi per gli Enti locali e per i cittadini e con la concreta possibilità che gli "Agenti della riscossione" attraggano a sé, per ricaduta, anche il procedimento di riscossione spontanea delle stesse, con conseguente azzeramento dell'autonomia dei Comuni nel gestire le proprie entrate, pur loro legislativamente riconosciuta.

Per questi motivi appare necessario chiarire e rafforzare il disposto normativo vigente con una norma interpretativa in grado di riaffermare con certezza l'applicabilità dell'ingiunzione di pagamento alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada.

Aggiungere il seguente articolo:

(Armonizzazione dell'imposta di registro)

L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

- “1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali.”

MOTIVAZIONE

La norma proposta riformula, in particolare, i commi 7 e 8 dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, ed ha l'effetto di estendere l'esclusione dall'imposta di registro anche ai Comuni. La proposta di modifica è coerente con il nuovo assetto

costituzionale di riforma del titolo V e con il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ai Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, sono disciplinate le modalità ed i termini di compilazione del modello F24, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per i controlli.

MOTIVAZIONE

La Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura della Tariffa d'igiene ambientale(TIA), conosciuta come Tariffa rifiuti. I comuni già da alcuni anni hanno sostituito la vecchia Tassa smaltimento rifiuti(TARSU) con la TIA. Con la sentenza n. 238 la Corte stabilisce la natura tributaria della Tariffa. Per la Corte la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA.

La norma in oggetto pertanto ha l'obiettivo di consentire il recupero dell'Iva corrisposta dalle sole utenze domestiche mediante la compensazione con altri tributi. La compensazione viene esclusa per le utenze non domestiche in quante le stesse hanno operato la detrazione dell'IVA corrisposta.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Proroga del regime transitorio relativo al prelievo in materia di rifiuti urbani

1. Al fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.
3. Nel caso in cui l'applicazione della TIA sia affidata in concessione al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, il concessionario agisce quale ente impositore e le somme riscosse a titolo di TIA e di addizionali sono di competenza del concessionario stesso. Eventuali rapporti finanziari tra il comune e il concessionario debbono essere regolati nell'atto di concessione.
4. Le attività di riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni in materia di TIA si uniformano ai principi generali vigenti per i tributi locali e possono essere oggetto di affidamento nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti comunali e dall'articolo 52 del d.lgs. 446/97.

MOTIVAZIONE

A legislazione vigente ai Comuni viene data la possibilità di passare da Tarsu a TIA già dal 1° gennaio 2010, sulla base delle "norme vigenti in materia". Giova tuttavia ricordare che al momento le norme che disciplinano la TIA, che dovevano essere contenute in apposito Decreto attuativo del DPR 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ancora non sono state emanate. Pertanto, qualora i Comuni decidano di passare a TIA dovranno farlo sulla base delle vecchie disposizioni risalenti al cosiddetto Decreto Ronchi del 1997.

Risulta quindi opportuno e urgente, anche alla luce della nuova sentenza che proclama definitivamente la natura tributaria del prelievo, prevedere una risistemazione della disciplina, in sintonia con le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale. Per questo motivo, al fine di consentire ai Comuni un adeguamento "ragionato", è necessario rinviare di ancora un anno la possibilità di passare da Tarsu a TIA, dal momento che appare impensabile il passaggio da un regime impositivo (Tarsu) all'altro (Tia) nel giro di due mesi e soprattutto senza norme di riferimento. Nel frattempo, nel corso del 2010 si potrebbe stabilire un programma di incontri con il MEF al fine di costruire ex novo la nuova disciplina del tributo che dovrà partire necessariamente dall'assunto della sua natura tributaria.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento corregge gli obiettivi di finanza pubblica previsti per il comparto dei Comuni per il triennio 2010-2012, definendo una regola di aggiustamento verso l'equilibrio di bilancio per tutti i Comuni soggetti al Patto (enti con più di 5.000 abitanti, non commissariati).

La regola prevede che ogni anno ciascun Ente migliori di una prefissata percentuale il saldo obiettivo dell'anno precedente, qualora questo registri un disavanzo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio in termini di competenza mista.

La regola prevede, simmetricamente, che ciascun Ente peggiori di una prefissata percentuale il saldo obiettivo dell'anno precedente, qualora questo registri un avanzo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio in termini di competenza mista.

Le percentuali di miglioramento del saldo sono superiori a quelle di peggioramento perché il raggiungimento del pareggio da una posizione di disavanzo è più agevole che da una di avanzo.

Inoltre le percentuali sono state scelte in modo da assicurare la sostenibilità dell'intervento già al primo anno di applicazione e la sua ripetibilità negli anni successivi, in modo da dare stabilità alla regola.

Infine, poiché l'obiettivo finanziario di ciascun Comune incorpora l'eventuale scarto registrato nel 2009, l'emendamento prevede la sospensione delle sanzioni vigenti per gli Enti che avessero violato

il Patto di Stabilità interno nel 2009 per una misura non superiore al 30% dell'obiettivo assegnato, considerato che il recupero è già previsto nell'obiettivo per il 2010. Ovviamente rimangono le sanzioni vigenti per i Comuni che non dovessero rispettare il Patto nel 2010.

Il contributo alla riduzione dell'indebitamento netto della PA implicito nell'applicazione della regola proposta è di circa 500 milioni di euro per il 2010.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente comma 21 ter:

“L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente.”

MOTIVAZIONE

La richiesta nasce dall'esigenza di non penalizzare i Comuni che hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

Al fine di non incentivare comportamenti di grande accelerazione dei pagamenti e quindi di aumento incontrollato dell'indebitamento, si chiede di poter sospendere le sanzioni per l'anno 2009 e permettere agli enti di recuperare lo sforamento nei due anni successivi all'esercizio.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente comma 21 ter:

“21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

MOTIVAZIONE

La richiesta nasce dall'esigenza di non penalizzare i Comuni che hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, aggiungere il comma 7 quater:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

MOTIVAZIONE

Si chiede di aggiungere i commi 7 quater e quinquies nel senso di prevedere una volta per tutte l’esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate da Presidente del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare eventi straordinari, sia che abbiano carattere di calamità naturale sia di gravi incidenti quali ad esempio disastri ferroviari, aerei ecc..

Stesso ragionamento è opportuno per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, dopo il comma 7 ter aggiungere i seguenti commi:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse

7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira, come già accaduto per le spese derivanti dall'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del Consiglio dei Ministri a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, ad eliminare dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, entrate e spese con carattere eccezionale derivanti dalla realizzazione di interventi finanziati dall'Unione europea. L'esclusione vale anche per le risorse che, prima di confluire nel bilancio di comuni e province, passano dal bilancio statale e regionale.

Art. 2
(Disposizioni diverse)

All' art. 2 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:

“19. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010”.

MOTIVAZIONE

L'agevolazione fiscale per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ha lo scopo di favorire la mobilità sostenibile, incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici locali, regionali e interregionali, a dispetto dell' auto privata.

Art. 2 **(Disposizioni diverse)**

All' art. 2 dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi:

“19. All’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome” sono sostituite dalle parole “Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

“20. All’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase “Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse”.

“21. Al comma 2 dell’art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase “alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, è inserita la frase “di concerto con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

MOTIVAZIONE

Il Decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito al Comune funzioni e compiti amministrativi, tali da renderlo una componente fondamentale dell’intero sistema di protezione civile. Infatti, in materia di protezione civile, con il Decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 108 lettera c), ai Comuni sono state conferite, tra le altre, funzioni e compiti amministrativi relativi a:

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza;
- Attivare i primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Legge Finanziaria 2001”) ha istituito il “Fondo Regionale di protezione civile”, al fine di:

- Finanziare gli interventi urgenti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali;
- Potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Conseguentemente, al fine di facilitare l’attuazione da parte dei comuni di quanto conferito agli stessi con il Decreto Leg.vo 112/98 e di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali, previsto dal citato art. 138, comma 16 della Legge 388/2000, si considera necessario che:

- L’utilizzo delle risorse del Fondo sia disposto (d’intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile) dal Presidente della Conferenza Unificata e non della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- Le Regioni trasferiscano agli enti locali una quota pari ad almeno il venticinque per cento del fondo, ai fini del rafforzamento del sistema di protezione civile degli enti locali;

- Le Regioni stabiliscano criteri e priorità per il trasferimento agli enti locali della quota del fondo.

Anche per quanto riguarda la legge quadro in materia di incendi boschivi, legge 21 novembre 2000 n. 353, si ritiene che il parere della Conferenza Unificata, così come per il riparto delle risorse destinate alle attività di protezione civile sia maggiormente indicato, dato il coinvolgimento degli Enti territoriali nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Aggiungere il seguente articolo:

“Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all’art. 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006”.

MOTIVAZIONE

Il 2009 è l’ultima delle annualità che beneficia del finanziamento previsto nella legge Finanziaria 2007, che aveva destinato 250 milioni di euro per i piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, per il triennio 2007-09. Va ricordato che la somma inizialmente prevista per questa annualità, pari a 100 milioni di euro, nella previsione di Bilancio dello scorso anno ha previsto un tagli di 23 milioni di euro. Il patrimonio di edilizia scolastica su l’intero territorio nazionale è costituito da circa 42.000 strutture, molte delle quali, nonostante gli sforzi economici di Comuni e Province, non ancora in regola con le norme di sicurezza e spesso carenti di aule, laboratori, palestre. Il patrimonio immobiliare scolastico e la sicurezza degli edifici scolastici costituiscono sicuramente una priorità nelle politiche di investimento del Paese.

Aggiungere il seguente articolo:

“E’ rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002.”

MOTIVAZIONE

Il finanziamento di quasi 500 milioni di euro per l’attuazione dei due primi programmi stralcio, sebbene di molto inferiore al reale fabbisogno economico, ha comunque permesso di finanziare circa 1600 interventi negli edifici scolastici. Il terzo Piano stralcio, inizialmente previsto per il 2006 e successivamente definanziato, partirà presumibilmente entro la fine dell’anno, prevedendo un impegno di circa 105 milioni di euro di investimento.

Tabella C
**(Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è
demandata alla legge finanziaria)**

*Alla tabella C, voce Ministero dell'Interno - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti-
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*

“Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato” (art. 13 Decreto legislativo 140 del 2005) apportare le seguenti modifiche:

Il Fondo di cui all'art. 13 del Decreto legislativo n. 140 del 2005 determinato in 12.087.000,00 euro per l'anno 2010 e 9.181.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 è incrementato rispettivamente di 16.072.000,00 euro per il 2010 di 19.296.000,00 euro per il 2011 e di 19.496.000,00 euro per il 2012.

MOTIVAZIONE

La tabella assegna al cap. 2311 le somme di 12.087.000,00 euro, 9.181.000,00 euro e 9.181.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, per il finanziamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. A queste somme va aggiunta la dotazione ordinaria di cui al capitolo 2351, riferita al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, quantificata in 3.918.000,00 euro, 3.600.000,00 euro e 3.400.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

L'attuale capacità ricettiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è di 3000 posti e ha un costo annuale pari a 32.077.000,00 euro.

Risulta pertanto necessario incrementare i fondi stanziati in finanziaria di un importo tale da coprire la differenza tra quanto attualmente assegnato nei capitoli 2311 e 2351 e il costo reale complessivo del Sistema.

La mancata copertura dei costi attuali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sarebbe in palese contraddizione con la realtà di un fenomeno che non è prevedibile nelle sue dimensioni quantitative e che solo nell'ambito dello SPRAR è possibile affrontare mettendo in campo interventi di vera e propria integrazione stabile e diffusa sul territorio.

Art. 2
(Disposizioni diverse)

All'articolo 2, dopo il comma 18-quinquiesdecies aggiungere il seguente comma 18-sexiesdecies:

All'articolo 7 quater, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogata la lettera c).

Conseguentemente al comma 23 dell'articolo 77 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "programmatico assegnato." aggiungere: ***"Per l'anno 2009, il predetto importo è aumentato di 120 milioni di euro per i Comuni e di 30 milioni di euro per le Province"***

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 quater, comma 1 lettera c), del decreto legge, n. 5, convertito con modifiche nella legge n. 33, prevede l'esclusione dal Patto di Stabilità delle spese relative agli interventi per la tutela della sicurezza pubblica e di natura sociale a contrasto della crisi economica, sia di parte corrente che in conto capitale, per un ammontare complessivo di 150 milioni di euro.

I vincoli per avere accesso al beneficio erano il rispetto del patto di stabilità nell'anno 2007, un rapporto dipendenti e popolazione inferiore alla media nazionale per classe demografica e l'ammontare degli impegni di spesa corrente 2008 non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007. I criteri di ripartizione del beneficio erano demandati ad un decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza unificata.

Dato lo stallo di quest'ultima e, visti i tempi di attuazione, sarà impossibile per i Comuni beneficiare del provvedimento nei modi attualmente previsti.

Pertanto si propone l'abrogazione delle norma sopradescritta e conseguentemente di inserire l'importo previsto di 150 milioni, da distribuire tra Comuni e Province, al comma 23 dell'articolo 77 bis del decreto legge n. 112 convertito con modificazioni nella legge 133/2009, in modo che gli Enti possano utilizzare tali disponibilità in tempi brevi, in quanto il decreto attuativo della norma (cd decreto premialità) ha già superato l'approvazione tecnica della conferenza Stato Città. Si dovrebbe quindi solo adeguare le cifre in base all'aumento della disponibilità.

Art. 2
(Disposizioni diverse)

All'articolo 2, dopo il comma 18-quinquiesdecies aggiungere il seguente comma 18-sexiesdecies:

All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole "Per l'anno 2008" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2008, 2009 e 2010"

All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole "Per l'anno 2008" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2008, 2009 e 2010"

All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole "Per l'anno 2008" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2008, 2009 e 2010".

All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modifiche nella legge 4 dicembre 2008, n. 189 si aggiunge il seguente comma 5 bis:

"Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2010 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalità e termini da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e dell'ANCI".